

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
N. 1 DEL 16-04-2024**

Oggetto: **Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 1 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif**

In data 16-04-2024 alle ore 12:00 in videoconferenza mediante piattaforma Microsoft Teams, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI così composta:

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
1.	Acquasparta	4.778	X		MONTANI GIOVANNI
2.	Allerona	1.794			
3.	Alviano	1.463			
4.	Amelia	11.897	X		PERNAZZA LAURA
5.	Arrone	2.763			
6.	Assisi	28.299		X	CAVALLUCCI VERONICA
7.	Attigliano	2.028			
8.	Avigliano Umbro	2.558			
9.	Baschi	2.722			
10.	Bastia Umbra	21.874	X		LUNGAROTTI PAOLA
11.	Bettona	4.367			
12.	Bevagna	5.081	X		FALSACAPPA ANNARITA
13.	Calvi dell'Umbria	1.856			
14.	Campello sul Clitunno	2.442			
15.	Cannara	4.305	X		GAREGGIA FABRIZIO
16.	Cascia	3.217	X		DE CAROLIS MARIO
17.	Castel Giorgio	2.131	X		GARBINI ANDREA
18.	Castel Ritaldi	3.278		X	TINELLI EZIO

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 16-04-2024

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
19.	Castel Viscardo	2.938	X		
20.	Castiglione del Lago	15.527		X	DUCA FABIO
21.	Cerreto di Spoleto	1.075			
22.	Citerna	3.531	X		PALADINO ENEA
23.	Città della Pieve	7.712	X		RISINI FAUSTO
24.	Città di Castello	39.913		X	MARIANGELI MAURO
25.	Collazzone	3.473			
26.	Corciano	21.332		X	TOMASSINI GIORDANA
27.	Costacciaro	1.216	X		CAPPONI ANDREA
28.	Deruta	9.669		X	MARCHINI FRANCESCA
29.	Fabro	2.876			
30.	Ferentillo	1.913	X		CASCELLI ELISABETTA
31.	Ficulle	1.669	X		MARAVALLE GIAN LUIGI
32.	Foligno	57.155			
33.	Fossato di Vico	2.840			
34.	Fratta Todina	1.839			
35.	Giano dell'Umbria	3.846	X		PETRUCCIOLI MANUEL
36.	Giove	1.928			
37.	Gualdo Cattaneo	6.155			
38.	Gualdo Tadino	15.208	X		PRESCIUTTI MASSIMILIANO
39.	Guardea	1.836			
40.	Gubbio	32.216	X		STIRATI FILIPPO MARIO
41.	Lisciano Niccone	613			
42.	Lugnano in Teverina	1.494			
43.	Magione	14.865	X		CHIODINI GIACOMO
44.	Marsciano	18.902	X		MELE FRANCESCA
45.	Massa Martana	3.770	X		FEDERICI FRANCESCO
46.	Monte Castello di Vibio	1.567			
47.	Monte Santa Maria Tiberina	1.183	X		MICHELINI LETIZIA
48.	Montecastrilli	5.022	X		AQUILINI RICCARDO
49.	Montecchio	1.676			

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 16-04-2024

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
50.	Montefalco	5.679			
51.	Montefranco	1.276			
52.	Montegabbione	1.216			
53.	Monteleone d'Orvieto	1.467	X		LAROCCA ANGELO
54.	Monteleone di Spoleto	599			
55.	Montone	1.680			
56.	Narni	19.785		X	RUBINI GIOVANNI
57.	Nocera Umbra	5.839		X	FRATE TONINO
58.	Norcia	4.957			
59.	Orvieto	20.630	X		TARDANI ROBERTA
60.	Otricoli	1.869	X		LIBERATI ANTONIO
61.	Paciano	975	X		BARDELLI RICCARDO
62.	Panicale	5.692	X		CHERUBINI GIULIO
63.	Parrano	534			
64.	Passignano sul Trasimeno	5.746	X		PASQUALI SANDRO
65.	Penna in Teverina	1.099		X	PORCACCHIA GIUSEPPE
66.	Perugia	166.134		X	NUMERINI OTELLO
67.	Piegaro	3.669			
68.	Pietralunga	2.111			
69.	Poggiodomo	117			
70.	Polino	233	X		VENANZI REMIGIO
71.	Porano	1.966	X		CONTICELLI MARCO
72.	Preci	724			
73.	San Gemini	5.018	X		CLEMENTELLA LUCIANO
74.	San Giustino	11.297			
75.	San Venanzo	2.218			
76.	Sant'Anatolia di Narco	564			
77.	Scheggia e Pascelupo	1.393	X		VERGARI FABIO
78.	Scheggino	461			
79.	Sellano	1.079			
80.	Sigillo	2.404	X		FUGNANESI GIAMPIERO

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 16-04-2024

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
81.	Spello	8.645	X		LANDRINI MORENO
82.	Spoletto	38.218		X	PROTASI AGNESE
83.	Stroncone	4.917			
84.	Terni	111.501		X	BORDONI MICHELA
85.	Todi	16.851	X		RUGGIANO ANTONINO
86.	Torgiano	6.725		X	SPACCINI FRANCESCO
87.	Trevi	8.469	X		GEMMA FERDINANDO
88.	Tuoro sul Trasimeno	3.780			
89.	Umbertide	16.681	X		CARIZIA LUCA
90.	Valfabbrica	3.389	X		BACOCOLI ENRICO
91.	Vallo di Nera	364	X		BENEDETTI AGNESE
92.	Valtopina	1.398	X		COCCIA GABRIELE
	TOTALE	891.181			

Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione.

La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 51 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI

Visti:

- l'art. 3 c.1, L.R. n. 11/2013 con cui la Regione Umbria ha istituito *“l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”* ed ha attribuito all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I.;
- l'art. 6 c.2 lett e), L.R. n. 11/2013 con cui si stabilisce che il Consiglio Direttivo, tra l'altro, provvede *“alla proposta della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 16-04-2024

- lo Statuto di AURI approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 29/02/2016 e s.m.i.;

Visti, anche:

- il D.P.R. n. 158/1999 recante “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, ha istituito, tra l'altro, la TARI da corrispondere in base a una tariffa commisurata ad anno solare destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore e che il comma 668 del medesimo articolo riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, che è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF) e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (d'ora in poi Delibera 363) e il relativo allegato A recante “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e ss.mm.ii. e il relativo allegato A (d'ora in poi MTR-2);
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A, “Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti” (TQRIF);
- il D.Lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 386/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 386) recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 387/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 387) recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 389) recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 16-04-2024

- la deliberazione dell'Autorità n. 7/2024/R/RIF recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (d'ora in poi Delibera 7);
- la determinazione dell'Autorità n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'Autorità n. 1/DRIF/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'Autorità n. 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria n. 360 del 14/11/2023 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGIR);
- il suddetto PRGIR concorre all'attuazione dei programmi eurounitari di sviluppo sostenibile e di economia circolare, rappresentando lo strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Umbria, coordinandosi con gli altri strumenti pianificatori, di competenza nazionale e regionale, intende promuovere e vincolare in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare;
- alcuni degli obiettivi del PRGIR sono stati posti a riferimento delle specifiche valutazioni operate AURI in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) nella determinazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza;

Ricordato che:

- il Sub Ambito n. 1 di AURI è costituito da n. 14 Comuni: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Umbertide;
- a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, AURI ("Autorità" o "Concedente") ha selezionato con determinazione dirigenziale n. 136

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 16-04-2024

del 22/4/2022 dichiarata efficace con determinazione n. 201 del 27/6/2022, il raggruppamento SOGEPU S.p.A. – ECE S.r.l. (già ECOCAVE S.r.l.) (“Concessionario” o “Gestore”) quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni del Sub Ambito1 (“Concessione”);

- in data 14/05/2019 è stata costituita la società di capitali denominata SOG.ECO. srl con sede legale in Città di Castello, via Elio Vittorini n.27 CF e PIVA 03685080545 iscrizione REA PG 30678 quale società di scopo come previsto dal bando di gara;
- la Concessione è regolata dai Contratti di servizio vigenti fra Concedente, Comuni e Concessionario, come sottoscritti in data 21/12/2022;
- l'offerta di gara per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, presentata da SOGECO nel 2018, e confermata nel corso del 2022, prevedeva la predisposizione dei progetti di trasformazione dei servizi per tutti i comuni gestiti, elaborati in coerenza con gli standard posti a base di gara e secondo le indicazioni del Piano d'ambito, sia per il periodo transitorio e che per il periodo cosiddetto a regime;
- i progetti sono stati perfezionati nei primi mesi dell'affidamento con la predisposizione dei piani operativi per l'anno 2023 che disciplinano in ogni comune la fase transitoria propedeutica alla messa a regime dei servizi secondo le modalità offerte in gara. I piani operativi predisposti hanno manifestato una dilazione dell'avvio delle attività proposte all'anno 2024;
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 363 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata a SOGECO srl;

Ricordato, anche, che:

- in Umbria, in cui ai sensi dell'art. 2 c.1 della L.R. 11/2013 è istituito un unico ambito territoriale ottimale per l'interno territorio regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, 196, comma 1, lettera g) e 200 del D.lgs. 152/2006, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI);
- l'art. 7bis, MTR-2 stabilisce che *“Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $aa = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
 - *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
 - *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile”;*
- ARERA, al comma 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che *“nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico*

finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati – potrà essere rimodulata comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;*
- in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025”;*
- *il comma 1.2 della Delibera 389, prevede che “Ai fini dell’aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:*
 - a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;*
 - b) con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;*
 - c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all’Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF”;*
- *il comma 1.3 della Delibera 389, prevede che “L’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’articolo 2 del MTR-2, avviene in conformità alle disposizioni del presente provvedimento, che afferiscono:*
 - a) alla riedizione del potere tariffario dell’Autorità, nei termini di cui all’Articolo 2, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 e in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla sentenza da ultimo citata;*
 - b) agli adeguamenti contabili e monetari per l’aggiornamento dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 3;*
 - c) al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’Articolo 4, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto all’Articolo 7;*

- d) *alle ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 5, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio*";
- il comma 7.6 del MTR-2 stabilisce che *"ai fini dell'aggiornamento annuale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi d'inflazione: $I^{2023}=4,5\%$ e $I^{2024}=8,8\%$. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla*";
 - allo scopo di evitare che l'adeguamento monetario per le annualità 2024 e 2025 introdotto per tener conto degli incrementi di costo legati alla dinamica inflattiva possa determinare un incremento delle entrate tariffarie superiore al limite tariffario, il comma 4.5 del MTR-2 stabilisce che *"Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ_a , assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6*";
 - il comma 17.2 del MTR-2 prevede che *"Ai fini della quantificazione delle componenti RC_{tot-TV} e RC_{tot-TF} , l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.*";
 - l'art. 2, c. 1.9 e del c.1.10, stabilisce per l'ETC la facoltà di assumere quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACCa$, del tasso di remunerazione del capitale investito $WACCRID,a$ e del parametro Kda_{real} , quelli indicati al precedente comma 1.2 al fine di anticiparne gli effetti;

Ricordato, inoltre, che:

- il Titolo VI del MTR-2 contiene la disciplina per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, distinguendo tra gli impianti di chiusura del ciclo "integrati" o "minimi" e gli impianti "intermedi";
- l'art. 7.2 della Delibera 363 stabilisce l'obbligo per i gestori di impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" di determinare secondo quanto previsto agli artt. 23 e 25 del MTR-2, le tariffe d'impianto e i PEF, trasmettendoli all'Ente territorialmente competente;
- il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 10548/2023 e 10550/2023 del 6 dicembre 2023, ha confermato quanto già statuito dal TAR Lombardia-Milano con sentenza n. 486 del 24 febbraio 2023 e altre coeve pronunzie, con le quali si è dichiarata

l'illegittimità della delibera n. 363/2021 nella parte relativa all'individuazione degli impianti c.d. "minimi" per difetto di competenza dell'Autorità;

- la Delibera 7 ha modificato e integrato il MTR-2, e segnatamente quanto previsto al Titolo VI, in modo da ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato aggiornando all'annualità 2024 il primo anno di applicazione della disciplina per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art 1.7 della Delibera 7, ha stabilito che il termine per la trasmissione ad ARERA della predisposizione del PEF per il biennio 2024-2025 ai fini della determinazione della tariffa di accesso agli impianti di chiusura del ciclo minimi è rideterminato al 30.06.2024, ovvero in data successiva al termine previsto per la trasmissione ad ARERA dell'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

Ricordato, infine, che:

- con note PEC del 09.11.2023 e del 21.11.2023 AURI ha avviato nei confronti dei Comuni la raccolta dati e informazioni per l'aggiornamento biennale 2024 e 2025 dei piani economici finanziari MTR-2 TARI;
- con nota prot. n. 10681 del 30.11.2023 AURI ha comunicato all'affidataria del servizio rifiuti l'avvio del procedimento di aggiornamento biennale dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti e di aggiornamento delle entrate tariffarie per il 2024 e il 2025, indicando inoltre le modalità e i termini temporali per i relativi adempimenti procedurali di gestori e amministrazioni comunali;
- la procedura di approvazione della proposta tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani è delineata dall'art. 7 della Delibera 363 ("Procedura di approvazione") e dagli artt. 27-29 del MTR-2 che, in sintesi, delinea un procedimento i cui soggetti sono:
 - i Gestori del servizio (SOGECO), che hanno il compito di predisporre il PEF in conformità al MTR-2;
 - l'Ente territorialmente competente (EGATO o AURI) che, nell'ambito del procedimento di approvazione, sottopone a validazione e provvede alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2;

inoltre, ai fini dell'approvazione da parte di ARERA, l'Ente territorialmente competente provvede per ciascun ambito tariffario alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità dei gestori, redatte secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;
- b) le delibere di approvazione del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024;
- ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (comma 7.7);
- costituiscono oggetto delle determinazioni dell'Autorità:
 - a) i fattori di sharing, b_a e ω_a e i relativi coefficienti $\gamma_{1,a}$, definito tenendo conto dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e $\gamma_{2,a}$ e di efficacia nelle operazioni di riutilizzo e riciclo;
 - b) la rimodulazione della differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite alla variazione annuale, come da proposta del gestore;
 - c) il coefficiente di recupero di produttività, X_a per gli anni 2024-2025;
 - d) il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$);
 - e) i coefficienti per il miglioramento previsto della qualità, QL_a per gli anni 2024-2025;
 - f) i coefficienti per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, PG_a per gli anni 2022-2025;
 - g) la componente CO^{exp}_{116} a copertura degli scostamenti dei costi riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020;
 - h) la componente CQ^{exp} a copertura degli eventuali oneri riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità previsti dal TQRIF;
 - i) la componente COI^{exp} a copertura dei costi derivanti dalle modifiche del perimetro gestionale e di standard migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dalla regolazione;
 - j) il coefficiente CRI_a che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;
 - k) il recupero o meno, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) del conguaglio quantificabile considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
 - l) l'anticipazione degli effetti dettati dall'aggiornamento dei valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACCa$, del tasso di

remunerazione del capitale investito $WACCRID_a$ e del parametro Kda_{real} ai sensi dell'art. 2 delle Deliberazione 07/2024;

i cui criteri di definizione dei valori dei coefficienti e parametri sono illustrati nella Relazione di accompagnamento (d'ora in poi Relazione) della gestione GEST, allegata al presente atto, di cui all'Allegato 2 della determinazione n. 1/DTAC/2023;

Preso atto che:

- AURI con il documento “Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell'EGATO. Aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025” ha definito le modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la determinazione delle entrate tariffarie in conformità con quanto previsto dal MTR-2, ovvero:
 - ai coefficienti PG_a e QL_a è attribuito il valore determinato, applicando la metodologia comune a tutti gli ambiti tariffari, indicato nella metodologia propria dell'EGATO e sulla base di quanto eventualmente indicato nella Relazione di Accompagnamento dai Gestori;
 - i parametri $CUeff_{2022}$ e *Benchmark*, sono determinati sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 e della “Certificazione della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata relativa all'anno 2022” come da Delibera della Giunta Regionale n. 795 del 02/08/2023;
 - i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, sono determinati a partire dal confronto dei risultati relativi alla raccolta differenziata (RD) certificati con l'obiettivo dell'anno a ($\gamma_{1,a}$) e sulla base di quanto indicato all'art. 31bis della Delibera 363 e ($\gamma_{2,a}$), come indicato nella metodologia vigente nella Relazione di accompagnamento;
 - il coefficiente di *sharing* e b_a è determinato, sulla base di un set di criteri gestionali aventi target concreti e misurabili, applicando la metodologia definita dall'EGATO indicata nella Relazione di Accompagnamento;
 - i coefficienti X_a e ω_a sono stati determinati sulla base della metodologia definita dall'EGATO a partire dai valori dei coefficienti $CUeff_{2021}$, *Benchmark*, $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$;
- ai sensi dell'art. 3, c. 3 della determinazione n. 1/DTAC/2023, *“l'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del congruo riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2023}=4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF”;*

- ai sensi dell'art. 3, c.2 della determinazione n. 1/DTAC/2023, *“Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori.”*;
- ai sensi dell'art. 3, c.2 della Determinazione n.1/DTAC/2023 i dati del cosiddetto PEF grezzo sono stati forniti dal gestore del servizio, SOGECO S.r.l in considerazione:
 - i. dell'offerta di gara del concessionario con valenza anno 2023;
 - ii. dei dati contabili riferibili alla gestione anno 2022 per il Polo di Belladanza;
 - iii. dei costi di trattamento e avvio a recupero di ingombranti e spazzamento del gestore uscente SOGEPU a valle di procedura di gara aperta;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato previsto per ogni ambito tariffario così come riportato nell'allegata Relazione di accompagnamento, in coerenza con le determinazioni e deliberazioni dell'Autorità;
- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato calcolato per ciascun anno e per ciascun ambito tariffario prendendo come riferimento i PEF riclassificati ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 ante la sottrazione delle seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Considerato, anche, che:

- con atto determinazione dirigenziale n. 378 del 27.10.2023 è stato affidato il servizio di validazione del cd. PEF grezzo dei gestori per gli anni 2024-2025, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera 363, alla società Paragon Business Advisors Srl (P.IVA 07742550960) che ha consegnato formalmente i Memorandum di validazione dei dati del PEF predisposti da SOGECO;
- ai sensi dell'art. 28.2 del MTR-2 spetta all'organismo competente l'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e atti trasmessi

dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- AURI per mezzo della società Paragon Business Advisors Srl ha avviato con i Gestori dei servizi le procedure per la determinazione dei costi efficienti attraverso un procedimento partecipato per la definizione del Piano Economico-Finanziario pluriennale 2024- 2025 secondo gli schemi di cui alla Determina ARERA 1/2023 – DTAC;
- il procedimento partecipato è stato caratterizzato da una prima raccolta iniziale di dati, informazioni e documenti e da seguenti momenti di confronto su particolari tematiche, al fine di ottenere un set di dati e di documentazione completo. Nel corso dello stesso procedimento la società SOGECO ha trasmesso formale istanza di riequilibrio della concessione in essere, riservandosi di trasmettere ogni dato e informazione utile entro 60 giorni seguenti;
- ai sensi dell'art. 4 c.da 5 a 7 dell'MTR ARERA è pacifico ritenere che, in presenza di tariffe non inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR stesso (in tal senso in applicazione del limite alla crescita), lo scopo della verifica del "*rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore*" sia quello, ove si accertasse il mancato rispetto di tale equilibrio, di assegnare alla responsabilità dell'Ente territorialmente competente l'onere di declinare un percorso di iniziative finalizzate a recuperare nel tempo la "*sostenibilità efficiente della gestione*";
- in assenza nel MTR-2 di una puntuale identificazione e articolata declinazione del concetto di "*equilibrio economico-finanziario del gestore*", tale da specificare ad esempio il livello di performance – anche in confronto a benchmark di mercato - ed attestare il raggiungimento dell'equilibrio attraverso puntuali parametri per la sua misurazione, la nozione di equilibrio economico-finanziario rilevante ai fini del MTR deve essere necessariamente tralasciata all'adozione di un piano economico finanziario pluriennale;
- il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario deve accompagnarsi "*al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione*" secondo quanto previsto dall'art. 27.5 dell'MTR-2; il percorso per il recupero della "*sostenibilità efficiente della gestione*" non può limitarsi ai soli interventi di incremento delle tariffe a carico degli utenti, ma deve intervenire anche su altri aspetti della gestione compresi in particolare i costi del gestore, in un'ottica temporale pluriennale proiettata per l'intera durata dell'affidamento e non per la singola annualità. Il recupero delle condizioni di equilibrio non necessariamente deve passare solo per l'incremento tariffario a carico degli utenti, ma ben può essere raggiunto attraverso misure di efficientamento dei costi (che meglio si sposano con una logica pluriennale di interventi, come declinata all'art. 4.7);
- ad oggi AURI non ha acquisito da SOGECO il Piano economico-finanziario pluriennale su cui poter basare la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e la documentazione volta a verificare le modifiche dei rischi trasferiti in sede di concessione, pertanto, occorre demandare ad una fase successiva, ove venisse eventualmente comprovata la sussistenza di uno squilibrio economico-

finanziario della gestione sulla base dell'esame del Piano economico-finanziario pluriennale che sarà prodotto dal gestore ai sensi della Delibera 385, la declinazione degli interventi volti ad assicurare la sostenibilità efficiente della gestione, che potranno avere rilevanza sui PEF a partire dal 2025;

- con comunicazione del 29.03.2024, SOGECO ha inviato i PEF grezzi 2024-2025;
- i Comuni del sub ambito hanno trasmesso la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei PEF. Tutta la corrispondenza completa di informazioni e documentazione fornita dai Comuni per l'elaborazione dei PEF è acquisita al protocollo di questa autorità e conservata in atti;

Considerato, inoltre, che:

- AURI, tenuto conto al contempo del comma 3.2 e 3.3 della determinazione 1//DTAC/2023 e delle valutazioni effettuate sulla natura temporanea degli impatti inflazionistici del 2022-2023 e di quanto emerso nel corso delle attività di aggiornamento tariffario infra periodo già condotta per l'anno 2023 e nella valutazione dei costi relativi all'annualità 2022, ha ritenuto che per il gestore SOGECO non sussistessero le condizioni per il riconoscimento del conguaglio delle entrate tariffarie dell'annualità 2023 basato sulla loro ri-quantificazione ottenuta applicando un tasso di inflazione $I^{2023}=4,5\%$, avendo già proceduto ad una rideterminazione del PEF 2023 ed essendo la gestione SOGECO avviata a far data 2023;
- sulla base delle rilevazioni condotte, i coefficienti CR_{2024} e CR_{2025} sono stati determinati sulla base di una metodologia coerente con la necessità di assicurare un limite tariffario tale da consentire di accogliere tra le entrate tariffarie, per quanto possibile, i maggiori oneri da sostenersi per il servizio integrato di gestione dei rifiuti stante l'aggiornamento inflazionistica dei corrispettivi di gara e l'aggiornamento dei costi sostenuti per la gestione impiantistica;
- AURI, tenuto conto dei principi di tutela e salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario e dell'effettivo impatto dell'inflazione sui conti del Gestore, ha determinato una proposta di rimodulazione delle entrate tariffarie eccedenti il limite, basata sul riconoscimento dell'eccedenza delle entrate tariffarie rispetto ai rispettivi limiti;

Rilevato che:

- in data 08/04/2024 AURI ha trasmesso a tutti i Comuni del sub ambito (e per conoscenza al gestore) la bozza di PEF 2024-2025 per ogni singolo ambito tariffario anche al fine di raccogliere le valutazioni di competenza delle amministrazioni comunali prima della definitiva approvazione da parte degli organi di questa Autorità;

Considerato, infine, che:

- compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 16-04-2024

dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

- è opportuno prevedere di dare mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento, in conformità alle relative previsioni della Delibera 363;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 8 del 9/04/2024 avente ad oggetto "Proposta di Validazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 1 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif";

Dato atto che alcuni Comuni hanno chiesto specifiche e contenute modifiche dei dati trasmessi che hanno comportato il conseguente aggiornamento del PEF approvato dal Consiglio Direttivo di AURI. Tali circostanze sono state comunicate formalmente ed acquisite al protocollo di AURI

Visto, infine:

- lo Statuto ed in particolare l'art. 10 in materia di competenze dell'Assemblea dei Sindaci AURI;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente del Servizio Rifiuti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

Tutto ciò premesso e considerato, con voti 43 espressi (pari a 519.847 abitanti) e n. 8 astenuti (Comuni di Amelia, Assisi, Ferentillo, Montecastrilli, Monteleone di Orvieto, Spoleto, Terni e Umbertide) rispetto a 51 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 734.845 abitanti rispetto al totale di n°891.181

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa;
2. di procedere all'approvazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC nella definizione dell'MTR-2 indicati in premessa, determinati con le modalità indicate nel documento "Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell'EGATO. Aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025", come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nella Relazione di accompagnamento, applicati per l'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2024-2025;
3. di approvare i PEF predisposti per gli anni 2024-2025, per ciascun ambito tariffario della gestione SOGECO, secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 e di approvare i PEF relativi all'annualità 2025 con riserva di valutazione dei valori risultanti dal riallineamento dell'annualità 2023 alle fonti contabili certe nella successiva predisposizione tariffaria;

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 16-04-2024

4. di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 di ciascun ambito tariffario della gestione SOGECO (sub ambito n. 1), comprensiva degli allegati e predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023;
5. di dare atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni ed operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA;
6. di dare atto che AURI, sulla base delle informazioni fornite dal gestore e delle valutazioni da condursi circa l'assetto della gestione dei servizi e dei rischi trasferiti nella procedura di concessione, procederà con la valutazione dell'istanza di riequilibrio avanzata dal gestore sulla base dei principi contenuti nel MTR-2;
7. di dare mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento di cui ai punti precedenti, in conformità alle relative previsioni della Delibera 363;
8. di dare atto che la documentazione citata nella presente deliberazione è depositata agli atti di ufficio;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Ufficio di Direzione
Giuseppe Rossi

Il Presidente
Antonino Ruggiano

Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 18-04-2024, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

18-04-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Petrini Luana